

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita con sede in Pordenone, via Molinari 37, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ACCADEMIA SAN MARCO" (E.T.S.), di seguito detta Associazione. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Essa assume come motto "*Anchora spero di meglio*".

2. L'Associazione è costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e loro modifiche ed integrazioni ai quali si fa espressamente riferimento e alle leggi regionali in materia di associazionismo di promozione sociale.

3. L'eventuale successivo cambio di sede legale non comporterà variazione allo Statuto ma dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci con il *quorum* previsto per le modifiche statutarie. L'Associazione potrà individuare una sede operativa comunque ubicata nella città in cui ha sede legale con la sola delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 Finalità – Limiti - Durata

1. L'Associazione è costituita esclusivamente per esercitare attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi degli D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue modifiche e integrazioni. In particolare, l'Associazione ha come scopo lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- promuovere iniziative che possano contribuire a fare sempre più grande e sempre più onorato il nome della Città e della Terra di Pordenone (Friuli Occidentale) in qualunque settore dell'umana operosità: significativamente, ma non esclusivamente, nei settori delle Scienze, delle Lettere, delle Arti e della Vita Sociale, anche attraverso studi, ricerche, seminari, convegni compresa la realizzazione di atti e prodotti editoriali;
- offrire ai Soci un motivo costante di incontro e un'occasione non effimera per proficue forme di collaborazione nel superiore interesse della Città e del Friuli Occidentale.

2. L'Associazione è apolitica, apartitica, autonoma e indipendente. Non persegue fini di lucro, fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito e disinteressato dei Soci. Le sue iniziative sono sempre pubbliche e chiunque può liberamente partecipare. Per il raggiungimento degli scopi suindicati, l'Associazione potrà collaborare con tutte le Autorità, in special modo con quelle comunali, provinciali e regionali, con gli Enti e le Associazioni culturali e accademiche nazionali e sopranazionali.

3. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

5. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta; si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli Associati e di terzi nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.

6. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati. ✓

7. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

8. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione. ✓

Art. 3 Soci

1. Sono considerati Soci dell'Associazione solo le persone fisiche e si distinguono in due categorie:

- **Soci Ordinari volontari, in funzione di aggregati;**
- **Soci Accademici.**

Sono considerati Soci Ordinari volontari coloro che fanno richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda venga dal Consiglio Direttivo e che intendano supportare l'Associazione nelle sue attività previste dal presente Statuto in maniera libera e volontaria.

Sono Soci Accademici:

a) i fondatori e tutti coloro che sono stati chiamati a farne parte dal 1987 in poi e fino alla data di approvazione del presente Statuto. Essi sono specificati in apposito elenco alfabetico allegato al presente statuto, come parte integrante di esso;

b) tutti coloro che d'ora in avanti saranno chiamati a far parte dell'Associazione, per particolari meriti acquisiti nell'interesse della Città di Pordenone e della sua Terra (Friuli Occidentale).

L'attribuzione della qualifica di Socio Accademico spetta unicamente all'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I candidati all'assegnazione della qualifica di Socio Accademico dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: essere cittadini del Friuli Occidentale o in esso stabilmente operanti o comunque, anche se altrove nati, residenti e operanti, aver acquisito verso di esso speciali meriti coincidenti con i fini statutari.

Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un'apposita Commissione, presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da un suo delegato e formata da quattro componenti eletti dal Consiglio Direttivo stesso e liberamente scelti fra i Soci, che avrà il compito di esaminare le candidature pervenute per l'attribuzione della qualifica di Socio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

2. Accettando di far parte dell'Associazione, l'aspirante Socio dichiara di accettarne senza riserve lo Statuto. L'iscrizione decorre dalla data di approvazione dell'Assemblea dei Soci. Non è ammessa la figura del Socio temporaneo.

3. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso;
- morte;
- inadempimento dell'obbligo di versamento della quota associativa entro l'anno solare di competenza;

- esclusione deliberata dall'Assemblea. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I Soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

4. L'attività di tutti i Soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

5. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue modifiche e integrazioni.

6. In base alle disposizioni di legge 196/2003 e s.m.i., tutti i dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. Il diniego va motivato.

Art. 4

Diritti e obblighi dei Soci

1. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

4. Gli Associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 5

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti (eventuale).

Art. 6

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione.

4. L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei Soci e, in particolare, a condizione che:

a) nel avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i Soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'Assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

7. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe se il numero degli associati è inferiore a n.500 o 5 deleghe se predetto numero sia superiore a n.500.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18. Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza.

9. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- definisce, prima delle votazioni, il numero dei membri che compongono il Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca i componenti degli organi di controllo quanto ne ricorrono le condizioni;

- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera le modifiche statutarie;

- stabilisce l'ammontare delle eventuali quote associative e dei contributi a carico dei Soci;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'Associazione.

Art.7 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri di cui almeno due terzi dovranno essere Soci accademici. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi solo con voto consultivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione dei membri del Consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo Statuto o dall'Assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente una volta ogni tre mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione.

4. È altresì consentita l'adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il **sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:
 - al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione del Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

6. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente;
- elegge il Vicepresidente con funzioni vicarie;
- assume il personale;

- nomina il Segretario;
- nomina l'Economo;
- fissa il regolamento di funzionamento dell'Associazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione
- prende atto dei recessi degli associati.

8. Oltre all'amministrazione dell'Associazione, è di competenza del Consiglio Direttivo ogni altra incombenza non attribuita all'Assemblea dallo Statuto o da disposizioni legislative.

Art. 8 Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti entro 30 giorni dall'elezione.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi all'obbligo di convocazione l'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9 Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti che ottempera avvalendosi anche di eventuale personale dipendente:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - è a capo del personale.

Art. 10 Economo

L'Economo è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non Soci. Coadiuva il Presidente ed ha i

seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per ETS, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti che potrà essere monocratico o collegiale. Nel secondo caso l'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti è costituito da tre componenti di cui uno con funzioni di presidente.
2. I componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti sono individuati ed esercitano i poteri e le funzioni secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue modifiche e integrazioni.
3. L'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto, in forma non anonima.

Art. 12

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 13

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14
Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di Organismi Internazionali o derivanti dallo Stato, da Amministrazioni pubbliche, Enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, Istituti di credito, Enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) contributi dell'Unione europea;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le attività di interesse generale degli ETS e dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, nemmeno in forme indirette, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento;

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

2. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione ETS secondo le modalità previste dall'art.9 Dlg. n.117 del 3 luglio 2017 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 15
Quota sociale

1. L'eventuale quota associativa a carico dei Soci è determinata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è cedibile, né frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti e pubblicati nelle forme e modalità previste dal codice degli ETS.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 17 Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 18 Scioglimento e liquidazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
2. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
3. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione ETS secondo le modalità previste dall'art. 9 Dlg. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 19 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo Statuto.

Art. 20 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative previste dal codice ETS e dal C.C.

Così approvato dall'Assemblea dei Soci tenuta a Pordenone in data 16 marzo 2018.

Il Presidente
prof. Paolo Goi

Il Segretario dell'Assemblea
prof. Giosuè Chiaradia

atto registrato a Pordenone il 23 MAR 2018
al n° 1119 Mod. 3
di cui per imposta IPOT. € ---
con allegati: ---

PER IL DIRETTORE
Candra D. SCHIC

